

Spett.le

**Banca Popolare di Bari S.c.p.a.**

*Direzione Business*

Via Cardassi, 3

70121 Bari

*Alla cortese attenzione: Dott. Andrea Nuzzi*

E-mail: an.nuzzi@popolarebari.it

Spett.le

**Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.**

Corso di Porta Romana, 68

20122 Milano

*Alla cortese attenzione: Dott. Giovanni Landi*

PEC: anthilia@pec.it

*Sottoscritta via e-mail/PEC*

*e successivamente inviata tramite corriere espresso*

Molfetta (BA), 17 Ottobre 2014

**Oggetto: proposta relativa al contratto di pegno su conto**

Egregi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, Vi sottoponiamo la presente proposta contrattuale.

\* \* \*

## **CONTRATTO DI PEGNO SU CONTO**

### **TRA**

- (1) **Exprivia Healthcare IT S.r.l.**, una società a responsabilità limitata ai sensi della legge italiana, con sede legale in Piazza Giannantonio Mancini, 17a Trento, capitale sociale pari ad Euro 1.982.190 i.v, codice fiscale 08336080588, partita I.V.A. 04051440727 e R.E.A. n. 215753, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia spa (la "**Società**", l'**"Emittente"** o il "**Costituente**"), ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Dante Altomare, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2014;

- da una parte -

### **E**

- (2) **BANCA POPOLARE DI BARI, Società Cooperativa per Azioni**, Sede Legale e Direzione Generale Corso Cavour 19, 70122 Bari C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 00254030729 - Albo aziende creditizie n. 4616 / REA n.105047 - ABI 05424, Capitale

Sociale 437.816.875,00 euro (al 31.12.2012) interamente versato (di seguito, “**BPB**”, la “**Banca**” o il “**Creditore Pignoratizio**”);

- (3) **ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.**, sede legale Corso Porta Romana 68, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960 - iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1854148 - capitale sociale variabile interamente versato -, iscritta al n. 269 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“**Testo Unico Finanziario**” o “**TUF**”) che, nella sottoscrizione del presente documento agisce per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato “*Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio*” (“**Anthilia**”, la “**SGR**”, il “**Fondo**”, il “**Sottoscrittore**” o il “**Creditore Pignoratizio**”);

- dall'altra parte -

Il Costituente, BPB ed Anthilia sono di seguito congiuntamente denominati le “**Parti**” e, singolarmente, una “**Parte**”.

### PREMESSO CHE

- (A) la Società intende realizzare una operazione avente ad oggetto (i) l'emissione di un prestito (il “**Prestito**”) per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato “*EHIT SRL Tasso Fisso 5,20% 2014 - 2018*” costituito da n. 100 (cento) titoli di debito (di seguito, i “**Titoli**”) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 32 del Decreto Sviluppo e (ii) l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO (di seguito, l' “**Operazione**”), come meglio descritta nel Regolamento del Prestito allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (il “**Regolamento del Prestito**”);
- (B) in data 15 ottobre 2014, le Parti hanno sottoscritto un contratto di sottoscrizione dei Titoli (il “**Contratto di Sottoscrizione**”) ai sensi del quale l'Emittente si è impegnata ad emettere i Titoli alla Data di Emissione e la Banca ed Anthilia si sono impegnate a sottoscrivere, rispettivamente, n. 10 (dieci) e n. 90 (novanta) Titoli ed a versare il relativo prezzo di sottoscrizione ai termini ed alle condizioni ivi indicate;
- (C) ai sensi dell'articolo 5 (*Impegni dell'Emittente*) del Contratto di Sottoscrizione e dell'articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito, l'Emittente si è impegnata a costituire, entro la Data di Emissione ed a garanzia dell'adempimento da parte dell'Emittente medesima delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), un Pegno sul Saldo del Conto Oppignorato, sul quale andranno ad essere versati, *inter alia*, i proventi delle Commesse (come di seguito definite), a garanzia delle Obbligazioni Garantite e fino a concorrenza delle stesse, entro la Data di Scadenza del Prestito, dall'Emittente;
- (D) con il presente contratto (il “**Contratto**”), il Costituente intende costituire pegno in favore dei Creditori Pignoratizi sul saldo del Conto Oppignorato, a garanzia dell'adempimento delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:**

## 1. INTERPRETAZIONE

### 1.1. Premesse, rubriche e definizioni

- (a) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- (b) Resta inteso che le rubriche degli Articoli sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.

## 1.2. Definizioni

- (a) Salvo quanto diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Contratto hanno il significato agli stessi attribuito nel Regolamento del Prestito.
- (b) In aggiunta a quanto previsto alla precedente Lettera (a), i termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Contratto, il significato di seguito indicato:

“**Banca Depositaria**” indica BPB.

“**Commessa Edotto**” indica i proventi (fatta eccezione, fino al 31 gennaio 2015, per l'importo di Euro 5.668.486,88 oggetto di cessione in garanzia ai sensi del contratto di cessione in garanzia sottoscritto in data 4 dicembre 2009 tra l'Emittente e la Banca a garanzia del finanziamento concesso da quest'ultima all'Emittente nella stessa data) derivanti dalla commessa relativa al contratto sottoscritto il 4 luglio 2008, repertoriato al numero 0009455, tra la Regione Puglia e un raggruppamento temporaneo di imprese di cui l'Emittente ricopre il ruolo di mandataria, avente ad oggetto la realizzazione di “Servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale”.

“**Commesse**” indica congiuntamente la Commessa Edotto ed ogni altra commessa che di volta in volta verrà (i) prescelta dal Costituente per canalizzare i relativi corrispettivi sul Conto Oppignorato e (ii) comunicata dal Costituente ai Creditori Pignorati ai sensi del successivo Articolo 7, paragrafo (vi).

“**Conto dell'Emittente**” indica il conto corrente IBAN IT14 W054 2441 5600 0000 1052 701 acceso presso BPB a nome dell'Emittente.

“**Conto Oppignorato**” indica il conto corrente bancario 054.01003604 IBAN n. IT27 V054 2441 5600 0000 1003 604 acceso ai sensi di separato accordo presso la Banca Depositaria, a nome del Costituente, in qualità di Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, ed il cui saldo viene oppignorato a favore dei Creditori Pignorati ai sensi del presente Contratto.

“**Contratto**” indica il presente contratto di costituzione di pegno, come eventualmente modificato o novato.

“**Costituente**” indica Exprivia Healthcare IT S.r.l..

“**Creditori Pignorati**” indica BPB ed Anthilia e qualsiasi futuro Portatore dei Titoli ai sensi del Regolamento del Prestito.

“**Data di Emissione**” indica la data in cui viene emesso il Prestito, ossia il 17 ottobre 2014.

“**Data di Pagamento**” indica il 17 ottobre ed il 17 aprile di ciascun anno, ossia le date in cui, con riferimento al relativo Periodo di Interessi, viene pagato l'Importo della Rata da parte dell'Emittente in favore dei Portatori dei Titoli.

“**Evento Rilevante**” indica uno qualsiasi degli eventi indicati all'articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) del Regolamento del Prestito.

“**Importo della Rata**” indica l’importo risultante dalla somma algebrica della quota capitale dei Titoli che dovrà essere rimborsata e degli interessi maturati sugli stessi, che l’Emittente dovrà pagare ai Portatori dei Titoli sulla base del Piano di Ammortamento.

“**Obbligazioni Garantite**” indica tutte le obbligazioni pecuniarie, esistenti o future, del Costituente nei confronti dei Creditori Pignoratizi derivanti, a qualunque titolo, dal Prestito includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) le obbligazioni di rimborso del capitale, per un importo pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni), derivanti dal Prestito;
- (ii) le obbligazioni di pagamento di interessi corrispettivi o di mora derivanti dal Prestito;
- (iii) le obbligazioni di pagamento aventi ad oggetto spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso, risoluzione e/o recesso, maggiori oneri, risarcimento di danni, indennizzi, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute dal Costituente ai Creditori Pignoratizi derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli;
- (iv) le obbligazioni di rimborso dei costi, imposte, oneri e spese, incluse quelle legali e notarili, sostenuti dai Creditori Pignoratizi per il recupero di somme agli stessi dovuti ai sensi o per effetto del Regolamento del Prestito e/o dei Titoli;
- (v) nei limiti ammessi dalla legge, le obbligazioni pecuniarie conseguenti anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni indicate ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono, all'eventuale revoca o declaratoria di inefficacia o di inopponibilità, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge Fallimentare, dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo al Costituente derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli; e
- (vi) le obbligazioni di rimborso dei costi, oneri e spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e di ogni altra somma corrisposta dai Creditori Pignoratizi ai fini dell'escussione del Pegno sul Saldo del Conto Oppegnorato costituito in forza del presente Contratto.

“**Pegno sul Saldo**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1(i) (*Costituzione di Pegno*).

“**Periodo di Garanzia**” indica il periodo compreso tra la Data di Emissione e la data in cui tutte le Obbligazioni Garantite risultano pienamente liberate e non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare di cui alla Legge Fallimentare o alla diversa legge regolatrice delle procedure concorsuali applicabile al Costituente.

“**Periodo di Interesse**” indica, in relazione al Prestito, ciascun periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” indica congiuntamente i portatori presenti e futuri dei Titoli fino alla Data di Scadenza del Prestito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).

“**Saldo di Conto Corrente**” indica il saldo contabile, se positivo, del Conto Oppegnorato.

### 1.3. Ulteriori norme interpretative

Nel presente Contratto, salvo che risulti diversamente in modo espresso o dal contesto in maniera esplicita:

- (i) i termini incluso, inclusi, inclusa e incluse devono intendersi seguiti dalle parole a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; e
- (ii) i riferimenti a lettere, punti, paragrafi e articoli, se identificati con termini che iniziano con lettera maiuscola, devono intendersi come riferimenti a lettere, punti, paragrafi, articoli del presente Contratto.

## **2. COSTITUZIONE DI PEGNO**

**2.1.** Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto il Costituente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2784 e 2800 e ss. del Codice Civile, costituisce irrevocabilmente in pegno, a partire dalla Data di Emissione ed a garanzia delle Obbligazioni Garantite, congiuntamente in favore dei Creditori Pignorati, che accettano, ogni diritto di credito verso la Banca Depositaria fondato su, o relativo a:

- (a) il Conto Oppegnorato;
- (b) tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato derivanti dalle Commesse;
- (c) in aggiunta alle somme di cui alla lettera (b) che precede, tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato, ivi incluse le somme che verranno depositate sul Conto Oppegnorato in futuro dal Costituente, da terzi o per ordine del Costituente;
- (d) la restituzione di tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato, ivi incluse le somme che verranno depositate sul Conto Oppegnorato in futuro dal Costituente, da terzi o per ordine del Costituente;
- (e) gli interessi maturati o maturandi su ciascuno degli ammontari descritti dalle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d).

Gli ammontari, le somme e/o i diritti di credito di cui al presente Articolo 2.1 saranno di seguito definiti come il **“Pegno sul Saldo”**.

Resta inteso che le somme che saranno depositate sul Conto Oppegnorato in qualsiasi momento o che potrebbero derivare o essere acquisite in sostituzione di quelle inizialmente esistenti, così come le somme che saranno successivamente immesse, a qualsiasi titolo, dal Costituente, o per suo conto, sul Conto Oppegnorato, costituiranno Saldo di Conto Corrente assoggettato al Pegno sul Saldo ai sensi del presente Contratto, esclusa qualsiasi novazione.

**2.2.** La Banca Depositaria, con riferimento al Conto Oppegnorato registrerà i depositi di ogni somma (specificata al precedente Articolo 2.1) nel relativo conto.

## **3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO**

**3.1.** BPB, in qualità di Banca Depositaria presso la quale è aperto il Conto Oppegnorato, sottoscrive il presente Contratto anche ai fini dell'accettazione del relativo Pegno sul Saldo ai sensi dell'articolo 2800 del Codice Civile.

- 3.2. Le Parti convengono che il Saldo di Conto Corrente verrà utilizzato e gestito nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 5 (*Canalizzazione sul Conto Oppegnorato*).
- 3.3. Qualora si verifichi un qualsiasi Evento Rilevante ai sensi del Regolamento del Prestito e per tutto il tempo in cui tale evento permanga e finché i Creditori Pignoratizi comunicano al Costituente che il relativo Evento Rilevante è rinunciato, i Creditori Pignoratizi saranno legittimati a dare istruzioni alla Banca Depositaria di non accettare istruzioni dal Costituente.
- 3.4. Resta inteso che, ogni qualvolta delle somme vengano prelevate dal Conto Oppegnorato nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Articolo 5 (*Canalizzazione sul Conto Oppegnorato*), tali somme si intenderanno liberate dal Pegno sul Saldo, che manterrà comunque la sua piena efficacia rispetto alle somme non prelevate.
- 3.5. Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente Articolo 3.1, il 5 gennaio, il 5 aprile, il 5 luglio ed il 5 ottobre (la “**Data di Notifica**”) di ciascun anno, il Costituente dovrà, a propria cura ed a proprie spese, notificare alla Banca Depositaria un atto, avente data certa, contenente l’estratto conto aggiornato relativo al Conto Oppegnorato, avente data non anteriore a 5 (cinque) giorni prima la Data di Notifica.

#### 4. **ESCUSSIONE DEL PEGNO**

- 4.1. Qualora (i) si verifichi un Evento Rilevante e (ii) i Portatori dei Titoli abbiano esercitato i diritti ad essi attribuiti dall'articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) del Regolamento del Prestito, i Portatori dei Titoli medesimi (anche per il tramite del Rappresentante Comune, ove nominato), in qualità di Creditori Pignoratizi, avranno il diritto di intimare, a mezzo ufficiale giudiziario, al Costituente, il pagamento di tutte le somme da questo dovute in relazione alle Obbligazioni Garantite, assegnando allo stesso per tale adempimento un termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà all'escussione del Pegno sul Saldo (o di parte di esso) secondo la normativa prevista dal Codice Civile.
- 4.2. Ferme restando le applicabili disposizioni di legge, resta inteso che, qualora il Pegno sul Saldo venisse escusso e gli importi derivanti dall’utilizzo del presente Saldo di Conto Corrente fossero insufficienti a soddisfare interamente le ragioni creditorie dei Creditori Pignoratizi relative ai Titoli, queste verranno soddisfatte secondo un criterio *pro rata e pari passu*.

#### 5. **MOVIMENTAZIONI DEL CONTO OPPEGNORATO**

- 5.1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi del presente Articolo 5, il Costituente si impegna:
- 5.1.1. entro la Data di Emissione, a versare un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) (l’ **Importo Minimo**) sul Conto Oppegnorato; e
- 5.1.2. fino alla Data di Scadenza, a mantenere sul Conto Oppegnorato un importo corrispondente almeno all’Importo Minimo.
- 5.2. Il Costituente dovrà, per tutta la durata del Prestito e fino alla Data di Scadenza, prontamente accreditare o far sì che vengano accreditati sul Conto Oppegnorato, nei limiti e secondo le modalità previste dal successivo Articolo 5.3, gli importi derivanti a qualunque titolo dalle Commesse; resta inteso che, qualora gli importi derivanti dalle Commesse non fossero sufficienti ad effettuare gli accrediti previsti dal successivo Articolo 5.3, l’Emittente si

impegna in ogni caso a versare, o a far sì che vengano versati sul Conto Oppegnorato gli importi dovuti.

**5.3.** L'Emittente, ai fini degli accrediti di cui al precedente Articolo 5.2 si impegna:

5.3.1. a versare mensilmente, o a far sì che venga versata mensilmente, entro il quinto giorno di ciascun mese, per tutta la durata del Prestito, una somma pari almeno alla sesta parte dell'Importo della Rata; e

5.3.2. far sì che sia presente un saldo positivo sul Conto Oppegnorato non inferiore a:

5.3.2.1. entro il quinto giorno del primo mese del relativo Periodo di Interessi, un sesto dell'Importo della Rata;

5.3.2.2. entro il quinto giorno del secondo mese del relativo Periodo di Interessi, due sesti dell'Importo della Rata;

5.3.2.3. entro il quinto giorno del terzo mese del relativo Periodo di Interessi, tre sesti dell'Importo della Rata;

5.3.2.4. entro il quinto giorno del quarto mese del relativo Periodo di Interessi, quattro sesti dell'Importo della Rata;

5.3.2.5. entro il quinto giorno del quinto mese del relativo Periodo di Interessi, cinque sesti dell'Importo della Rata;

5.3.2.6. entro il quinto giorno del sesto mese del relativo Periodo di Interessi, l'Importo della Rata.

**5.4.** Con riferimento alla quota interessi dell'Importo della Rata, ai fini della determinazione dell'ammontare dei versamenti di cui all'Articolo 5.3. che precede, la quota interessi dell'Importo della Rata verrà calcolata applicando il Tasso di Interesse Iniziale. Resta inteso che, in caso di applicabilità, in relazione ad un Periodo di Interessi, del Tasso di Interesse Post Violazione A o del Tasso di Interesse Post Violazione B, il versamento da effettuarsi, ai sensi dell'Articolo 5.3.2.6. che precede, dovrà essere integrato di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo della quota interessi determinato applicando, per l'intero Periodo di Interessi di riferimento, a seconda del caso, il Tasso di Interesse Post Violazione A o il Tasso di Interesse Post Violazione B e l'importo della quota interessi versato ai sensi dei precedenti Articoli 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5..

**5.5.** Le Parti concordano che il Costituente potrà liberamente disporre, mensilmente, delle somme eccedenti gli importi indicati ai precedenti Articoli 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5., e 5.3.2.6.

**5.6.** Le Parti concordano che, ad eccezione dell'Importo Minimo e delle somme indicate nel precedente Articolo 5.5, gli importi depositati sul Conto Oppegnorato dovranno essere utilizzati dal Costituente esclusivamente per accreditare e rendere disponibili sul Conto dell'Emittente, entro il quarto Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Pagamento, le somme necessarie per il pagamento dell'Importo della Rata dovuto alla relativa Data di Pagamento in favore dei Portatori dei Titoli.

## **6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE**

### **6.1. Dichiarazioni e garanzie del Costituente**

Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Pignoratizi quanto segue:

- (i) il Costituente è una società a responsabilità limitata validamente costituita ed esistente in conformità al diritto italiano;
- (ii) le disposizioni del presente Contratto non violano alcuna norma di legge o provvedimento giudiziario o amministrativo e non sono in contrasto con le prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto del Costituente, né con alcun impegno contrattuale e/o alcuna obbligazione gravante sul Costituente;
- (iii) la costituzione del Pegno sul Saldo rientra nell'oggetto sociale del Costituente, il quale ha validamente adempiuto agli obblighi di legge e di statuto prescritti per l'attribuzione dei poteri di stipula del presente Contratto e per l'adempimento delle obbligazioni qui previste a proprio carico;
- (iv) il Costituente non versa in stato di insolvenza, non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale o di liquidazione ai sensi della normativa applicabile e non ha ceduto, né è in procinto di cedere, i propri beni ai creditori. Non sono pendenti né si teme alcuna azione legale intesa a far dichiarare la nullità del Costituente. Non sussiste alcuna causa di scioglimento del Costituente;
- (v) il Costituente è l'unico legittimo titolare del Conto Oppegnorato e ha pieno titolo sul Saldo di Conto Corrente che risulta essere libero da qualsiasi vincolo, obbligo, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, salvo quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge, ovvero quelli comunque costituiti a favore dei Creditori Pignoratizi;
- (vi) non sono in corso né sono minacciate per iscritto azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, di qualunque natura in relazione al Conto Oppegnorato ed al Saldo di Conto Corrente.

## **6.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie**

Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 6.1 (*Dichiarazioni e garanzie del Costituente*) sono rilasciate dal Costituente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e saranno considerate vere, complete e accurate fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti.

## **7. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

In aggiunta ad ogni altro obbligo e/o impegno del Costituente assunto ai sensi del presente Contratto nonché ai sensi del Regolamento del Prestito, fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Costituente dovrà:

- (i) utilizzare le somme depositate sul Conto Oppegnorato esclusivamente in conformità con le disposizioni di cui al precedente Articolo 5 (*Canalizzazione sul Conto Oppegnorato*);
- (ii) inviare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), copia di tutte le comunicazioni e ogni altro documento ricevuti in relazione al Conto Oppegnorato che possano incidere sui diritti concessi per effetto del relativo Pegno sul Saldo;



- (iii) comunicare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), ogni pretesa o azione legale, inclusa qualsiasi contestazione, comunicazione di richiesta di sequestro, pignoramento o qualsiasi altro vincolo, da chiunque avanzata, relativamente al Conto Oppegnorato ed al Saldo di Conto Corrente;
- (iv) ad eccezione del Pegno sul Saldo, ovvero di altri ulteriori diritti costituiti in favore dei Creditori Pignoratizi, non costituire e non impegnarsi a costituire sul Conto Oppegnorato e sul Saldo di Conto Corrente alcun onere, gravame, vincolo, diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, o altro diritto, sia esso di natura reale o personale;
- (v) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che possa:
  - (a) pregiudicare la validità, l'efficacia, l'escutibilità o l'escussione del Pegno sul Saldo; o
  - (b) pregiudicare o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto ovvero ai sensi di quanto previsto nel Regolamento del Prestito.
- (vi) dare evidenza ai Creditori Pignoratizi, entro la Data di Emissione, che il soggetto responsabile del pagamento mensile in favore della Società in relazione alla Commessa Edotto abbia ricevuto precise istruzioni di effettuare il suddetto pagamento mediante versamento diretto sul Conto Oppegnorato.
- (vii) comunicare ai Creditori Pignoratizi, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'ultimo pagamento in relazione alla Commessa Edotto, le ulteriori Commesse;
- (viii) dare evidenza ai Creditori Pignoratizi entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo (vii) che il soggetto di volta in volta responsabile del pagamento mensile delle Commesse (ad eccezione della Commessa Edotto) abbia ricevuto precise istruzioni di effettuare il relativo pagamento mediante versamento diretto sul Conto Oppegnorato.

Resta inteso che le Parti coopereranno in buona fede al fine di garantire e tutelare i diritti e le facoltà di ciascuna Parte ai sensi del presente Contratto, sottoscrivendo, se del caso, documenti, atti o certificati ulteriori rispetto al presente Contratto.

## **8. LIBERAZIONE DEL PEGNO**

### **8.1. Liberazione del Pegno sul Conto Oppegnorato**

Alla scadenza del Periodo di Garanzia, su richiesta scritta ed a spese del Costituente, i Creditori Pignoratizi si impegnano a fare, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), quanto necessario per l'immediata liberazione del Pegno sul Conto Oppegnorato.

## **9. COMUNICAZIONI**

### **9.1. Elezione di domicilio**

Ai fini della notifica dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo comma, del Codice Civile, nonché ai fini delle altre notifiche e comunicazioni relative a qualsiasi procedura giudiziaria connessa al presente Contratto, il Costituente elegge domicilio in via esclusiva in Molfetta, alla via Olivetti numero 11, sede amministrativa dell'Emittente.

## 9.2. Comunicazioni

(a) Ogni comunicazione relativa o in ogni modo connessa al presente Atto dovrà essere effettuata (a) a mezzo lettera a.r. (che dovrà essere anticipata via fax), (b) a mezzo fax ovvero (c) a mezzo PEC/Email e dovrà essere inviata:

(i) se al Costituente, presso:

**Exprivia Healthcare IT S.r.l.**

Piazza Giannantonio Mancini 17  
38123 Trento

Att.ne: Dott. Donato Dalbis e Dott. Gianni Sebastiano

Fax: 0803382077

PEC: expriviahealthcare@pec.it

(ii) se a BPB, presso:

**Banca Popolare di Bari S.c.p.a.**

Direzione Business

Via Cardassi, 3

70121 Bari

Att.ne: Dott. Andrea Nuzzi

Fax: 0805274384

Email: an.nuzzi@popolarebari.it

(iii) se al Fondo, presso:

**Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.**

Corso di Porta Romana, 68

20122 Milano

Att.ne: Dott. Giovanni Landi

Fax: 02 97386100

PEC: anthilia@pec.it

(b) Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dalla data di ricevimento della lettera, se inviate a mezzo raccomandata a.r.; (ii) dalla data della ricezione in forma leggibile da parte del destinatario, se inviate via fax, alla data di ricezione della PEC/Email indicata nella ricevuta. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi indicati alla lettera (a) che precede in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

(c) Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, un indirizzo diverso da quello indicato alla lettera (a) che precede presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto e al Pegno sul Saldo.

## 10. CONTINUAZIONE DEL PEGNO

(a) Il Pegno sul Saldo e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Pignorati derivanti dal presente Contratto rimarranno validi ed efficaci fino alla scadenza del Periodo di Garanzia anche a seguito di atti di escussione del Pegno sul Saldo.

- (b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del Codice Civile, le Parti convengono espressamente che il Pegno sul Saldo non si estinguerà nell'ipotesi di novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.
- (c) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del Codice Civile, il Costituente presta il proprio espresso ed irrevocabile consenso al mantenimento del Pegno sul Saldo nell'ipotesi di novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.
- (d) il Costituente riconosce espressamente che, in qualunque ipotesi di:
  - (i) novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
  - (ii) novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
  - (iii) cessione, anche parziale, di uno o più delle Obbligazioni Garantite; o
  - (iv) modifica, di qualunque natura e per qualunque motivo, di una o più delle disposizioni del Regolamento del Prestito ovvero dei termini di una o più delle rispettive Obbligazioni Garantite,

su richiesta dei Creditori Pignorati, il Costituente dovrà sottoscrivere ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato (incluso un atto ricognitivo o altra scrittura di portata analoga) e dovrà fare tutto quanto necessario od opportuno, secondo il ragionevole giudizio dei Creditori Pignorati espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), ai fini della continuazione del relativo Pegno sul Saldo.

## **11. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **11.1. Modifica del Contratto**

- (a) Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia dei Creditori Pignorati ad avvalersi, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), dei diritti o delle facoltà qui previsti a loro favore, non produrrà alcun effetto, a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dai Creditori Pignorati, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), e dal Costituente.
- (b) Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti o delle facoltà spettanti ai Creditori Pignorati ai sensi del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale diritto o facoltà.

### **11.2. Divieto di Riduzione**

Salvo ogni facoltà di utilizzo del Saldo di Conto Corrente concessa dai Creditori Pignorati al Costituente ai sensi del presente Contratto, il Pegno sul Saldo, in conformità all'articolo 2799 del Codice Civile, non sarà ridotto in alcun modo a seguito del parziale adempimento delle Obbligazioni Garantite.

### **11.3. Divieto di cessione da parte del Costituente**

Il Costituente non potrà in nessun caso cedere o trasferire, neppure in parte, i propri diritti e/o obbligazioni di cui al presente Contratto, senza il previo consenso scritto dei Creditori Pignorati, espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato).

### **11.4. Rimedi**

I diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto a favore dei Creditori Pignoratizi si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti e facoltà di cui gli stessi Creditori Pignoratizi siano titolari o divengano titolari ai sensi di legge o di altre disposizioni contrattuali, incluse le disposizioni Regolamento del Prestito.

#### **11.5. Ulteriori garanzie**

La garanzia pignorizia costituita con il presente Contratto ha ed avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra eventuale garanzia reale o personale prestata dal Costituente e/o da terzi in relazione al Prestito, al Regolamento del Prestito o alle relative Obbligazioni Garantite e si aggiunge a, e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui i Creditori Pignoratizi siano o divengano titolari con riferimento al Regolamento del Prestito o alle Obbligazioni Garantite.

#### **11.6. Invalidità parziale**

L'invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Contratto. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per entrambe le Parti e che abbia un effetto commerciale il più possibile analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire.

### **12. TASSE, IMPOSTE, SPESE ED INDENNIZZI**

#### **12.1. Oneri del Contratto**

Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti da ciascun Creditore Pignoratizio e connessi al presente Contratto o al Pegno sul Saldo sono a carico del Costituente.

#### **12.2. Imposta sostitutiva**

Il presente atto è soggetto all'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 20-bis del DPR 29 settembre 1973 n.601 come introdotto dall'articolo 12 comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145 convertito in Legge 21 febbraio 2014 n.9 c.d. "Decreto Destinazione Italia" come da opzione deliberata dal consiglio di amministrazione della società Exprivia Healthcare IT S.r.l. in data 7 ottobre 2014 il cui estratto del verbale conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

### **13. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

**13.1.** Il Costituente dichiara che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra le Parti, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dai Creditori Pignoratizi la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile.

### **14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

#### **14.1. Legge applicabile**

Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale ed extracontrattuale che ne deriva sono interamente regolati dalla legge italiana e devono essere interpretati in conformità alla stessa.

#### **14.2. Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

## ALLEGATO A

### Regolamento del Prestito

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«EHIT S.R.L. 5,20% 2014-2018»**  
**DI NOMINALI EURO 5.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005058430**

**Exprivia Healthcare IT S.r.l.**

**Sede legale: Piazza Giannantonio Mancini 17 - 38123 Trento**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.982.190,00 i.v.**

**Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 08336080588, P. IVA 04051440727**

**R.E.A. TN – 215753**

*Il presente prestito costituito da titoli di debito è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dall'articolo 2483 del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.*

#### **1.1. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito da parte di Exprivia Healthcare IT S.r.l..

Il prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «EHIT S.R.L. 5,20% 2014-2018», è costituito da n. 100 (cento) titoli di debito del valore nominale di Euro 50.000 (cinquantamila/00) ciascuno in taglio non frazionabile ed è emesso dall'Emittente in conformità con l'articolo 2483 del Codice Civile.

Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento dei Titoli presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale del certificato rappresentativo dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

#### **1.2. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento dei Titoli a soggetti che non siano Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

### 1.3. Prezzo di emissione

I Titoli sono emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori.

### 1.4. Data di Emissione e Data di Godimento

I Titoli sono emessi alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.

### 1.5. Durata

Il Prestito ha durata pari a 4 (quattro) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*).

### 1.6. Interessi

Il Prestito è fruttifero di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso fisso annuo lordo pari al:

- (a) fermo restando quanto previsto alle successive lett. (b) e (c), in relazione a ciascun Periodo di Interessi in cui non si sia verificato o permanga un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B, al Tasso di Interesse Iniziale;
- (b) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo Rilevante A, al Tasso di Interesse Post Violazione A, fermo restando che, qualora:
  - (i) alla Seconda Data di Calcolo, la Comunicazione sulla Relazione Semestrale attesti il ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso A, il tasso di interesse applicabile, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Seconda Data di Calcolo, sarà il Tasso di Interesse Iniziale;
  - (ii) la Data di Calcolo Rilevante A cada successivamente alla Data di Pagamento dell'aprile di ogni anno, il Tasso di Interesse Post Violazione A sarà applicabile subordinatamente (x) alla rilevazione, come attestata dalla Comunicazione sulla Relazione Semestrale del mancato ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso A ovvero (y) alla mancata comunicazione ai Portatori della Comunicazione sulla Relazione Semestrale;
- (c) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo Rilevante B, al Tasso di Interesse Post Violazione B, fermo restando che, qualora:
  - (i) alla Seconda Data di Calcolo, la Comunicazione sulla Relazione Semestrale attesti il ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso B, il tasso di interesse applicabile, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Seconda Data di Calcolo, sarà il Tasso di Interesse Iniziale;
  - (ii) la Data di Calcolo Rilevante B cada successivamente alla Data di Pagamento dell'aprile di ogni anno, il Tasso di Interesse Post Violazione B sarà applicabile subordinatamente (x) alla rilevazione, come attestata dalla Comunicazione sulla Relazione Semestrale del mancato ripristino del/dei Parametro/i Finanziario/i che hanno dato luogo ad un Evento di Variazione del Tasso B ovvero (y) alla mancata comunicazione ai Portatori della Comunicazione sulla Relazione Semestrale.

Qualora ad una Data di Calcolo si verifichi un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B, l'Emittente sarà tenuto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up*, in conformità a quanto previsto all'Articolo 1.11 (xvi).

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando, a seconda del caso, il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse *Post Violazione A* o il Tasso di Interesse *Post Violazione B* per il valore nominale residuo dei Titoli alla relativa Data di Pagamento come individuato sulla base del Piano di Ammortamento, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

I Titoli cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*), la relativa Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari, a seconda del caso, al Tasso di Interesse Iniziale, al Tasso di Interesse *Post Violazione A* o al Tasso di Interesse *Post Violazione B*, a seconda del caso.

Per "Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

### 1.7. Rimborso

Salvo quanto previsto al successivo Articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*), il Prestito sarà rimborsato alla pari secondo il Piano di Ammortamento riportato nella tabella sottostante:

| Piano di ammortamento prestito obbligazionario |                         |                      |                         |                              | Piano di ammortamento singola obbligazione   |  |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Data   | Valore Nominale Residuo | Numero Rate Capitale | Rimborso quota capitale | % di rimborso quota capitale | Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione | Rimborso quota capitale singola obbligazione |
| 17 - 10 - 2014                                 | 5.000.000               |                      |                         |                              | 50.000                                       |  |
| 17 - 04 - 2015                                 | 5.000.000               |                      |                         |                              | 50.000                                       |  |
| 17 - 10 - 2015                                 | 4.350.000               | 1                    | 650.000                 | 13,0%                        | 43.500                                       | 6.500  |
| 17 - 04 - 2016                                 | 3.850.000               | 2                    | 500.000                 | 23,0%                        | 38.500                                       | 5.000  |
| 17 - 10 - 2016                                 | 3.350.000               | 3                    | 500.000                 | 33,0%                        | 33.500                                       | 5.000  |
| 17 - 04 - 2017                                 | 2.600.000               | 4                    | 750.000                 | 48,0%                        | 26.000                                       | 7.500  |
| 17 - 10 - 2017                                 | 1.850.000               | 5                    | 750.000                 | 63,0%                        | 18.500                                       | 7.500  |
| 17 - 04 - 2018                                 | 925.000                 | 6                    | 925.000                 | 81,5%                        | 9.250  | 9.250  |
| 17 - 10 - 2018                                 | 0                       | 7                    | 925.000                 | 100,0%                       | 0  | 9.250  |

### 1.8. Rimborso anticipato a favore dei Portatori

I Portatori hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;
- (ii) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- (iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67,



comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (iv) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente e/o della Capogruppo e/o il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o della Capogruppo ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile;
- (v) l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o dei creditori della Capogruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente e/o della Capogruppo, il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se riferito all'Emittente o ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) se riferito alla Capogruppo;
- (vi) l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (vii) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o della Capogruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente e/o della Capogruppo, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se riferito all'Emittente o ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) se riferito alla Capogruppo;
- (viii) nel caso in cui una qualsiasi obbligazione di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) dell'Emittente e/o della Capogruppo risulti "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale, per causa imputabile all'Emittente e/o alla Capogruppo, a condizione che l'importo complessivo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se riferito all'Emittente o ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) se riferito alla Capogruppo, e non vi sia l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile od amministrativo; nel caso in cui vi sia l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile od amministrativo (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa) nei confronti dell'Emittente e/o della Capogruppo (escluso il caso in cui l'attore sia l'Emittente e/o la Capogruppo contro i quali venga spiegata domanda riconvenzionale ed escluso altresì il caso di ogni procedimento arbitrale) per un importo superiore ai limiti sopra indicati per Emittente e Capogruppo purché (i) i suddetti procedimenti non siano rinunciati o dichiarati inammissibili entro 120 giorni dal loro inizio e (ii) entro il suddetto termine, uno o più Portatori abbiano ottenuto un parere da parte di un primario studio legale che stabilisca che il relativo procedimento non è inammissibile od infondato, restando inteso che i costi relativi a tale parere saranno ad esclusivo carico dell'Emittente;
- (ix) il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna di uno o più amministratori in carica dell'Emittente o del Socio per reati di corruzioni e/o riciclaggio che siano stati commessi nello svolgimento delle loro funzioni in violazione del modello di organizzazione e gestione ex Dlgs.231/01;
- (x) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, qualora l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni;
- (xi) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (xii) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);
- (xiii) la distribuzione di dividendi, utili o riserve relativi all'anno 2014 per un ammontare eccedente il 100% dell'utile di esercizio distribuibile nell'anno 2015 o, in ciascun anno successivo al 2015 fino alla Data di Scadenza, il 40% dell'utile di esercizio distribuibile, senza il previo consenso scritto dei Portatori;
- (xiv) la mancata certificazione, da parte della società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo, per impossibilità, da parte della stessa società di revisione, di esprimere un giudizio, ovvero qualora la società di revisione riporti rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi bilanci;
- (xv) il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*), diversi (i) dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dal paragrafo (xxvii) del medesimo Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*) e/o (ii) dall'obbligo di redigere e pubblicare la Relazione Semestrale ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xvii) del medesimo Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*)

e/o (iii) comunicare ai Portatori la Comunicazione sulla Relazione Semestrale ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xviii) del medesimo Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*).

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, e comunque previa conforme delibera dell'Assemblea dei Portatori, il rimborso anticipato totale dei Titoli con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [expriviahealthcare@pec.it](mailto:expriviahealthcare@pec.it) almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente ai Portatori in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed ai Portatori (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato, salvo il caso in cui l'Emittente stessa, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, abbia contestato per iscritto ai Portatori il verificarsi dell'Evento Rilevante indicato in tale Richiesta di Rimborso Anticipato, ritenendo infondata la medesima. In tal caso, la definizione della contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori) alla determinazione di un collegio formato da tre arbitri (scelti tra soggetti con comprovata esperienza nella/e materia/e oggetto della contestazione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori e il terzo di comune accordo dai primi due arbitri ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano. I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente. La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

### **1.9. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in quote, azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

### **1.10. Garanzie**

Il rimborso dei Titoli è assistito dalle seguenti garanzie:

(i) lettera di *patronage* forte rilasciata a favore dell'Emittente e a beneficio dei Portatori da parte della Capogruppo;

(ii) parzialmente, Pegno sul Saldo del Conto, su cui l'Emittente si impegna altresì, ai sensi dell'Atto di Pegno, a depositare, *inter alia*, i proventi derivanti da una o più commesse conferite all'Emittente nel contesto dello svolgimento della propria attività d'impresa.

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, il Pegno sul Saldo del Conto costituito ai sensi dell'Atto di Pegno e la lettera di *patronage* forte garantiranno *pro quota* i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.

### 1.11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- (i) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ii) non cessare né ridurre significativamente il proprio *Core Business* e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (iii) non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale quali, operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ad eccezione di operazioni di aumento di capitale, nonché operazioni di acquisizione il cui valore sia superiore ad 1 (uno) milione di Euro, da calcolarsi su base annuale per tutta la durata del Prestito, senza il previo consenso scritto dei Portatori, che si intenderà concesso qualora entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Emittente i Portatori non abbiano adottato e comunicato all'Emittente una delibera contraria;
- (iv) non effettuare, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, operazioni di riduzione del capitale sociale, senza il previo consenso dei Portatori, che si intenderà concesso qualora entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Emittente, i Portatori non abbiano adottato e comunicato all'Emittente una delibera contraria, e, nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla iscrizione della delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (v) non permettere, senza il previo consenso dei Portatori, che si intenderà concesso qualora entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Emittente, i Portatori non abbiano adottato e comunicato all'Emittente una delibera contraria, il verificarsi di alcun evento o circostanza che determini la perdita del controllo dell'Emittente da parte del Socio della stessa ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- (vi) non procedere, senza il previo consenso dei Portatori, che si intenderà concesso qualora entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Emittente i Portatori non abbiano adottato e comunicato all'Emittente una delibera contraria, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione dei Titoli siano riservati esclusivamente a nuovi investimenti (ad eccezioni di quelli aventi natura speculativa) e/o a sostegno del *Core Business* dell'Emittente e a non consentire l'utilizzo degli stessi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun Indebitamento Finanziario dell'Emittente, né per la concessione di finanziamenti *intercompany* necessari al rifinanziamento e/o al rimborso di Indebitamento Finanziario di una o più società facenti parte del Gruppo;
- (ix) fare in modo che, in caso di accordo di *cash pooling*, l'attuazione di tale accordo tra l'Emittente e la Capogruppo non determini, per tutta la durata del Prestito, un'esposizione creditoria dell'Emittente nei confronti della Capogruppo superiore al limite massimo di Euro 3,62 milioni;
- (x) comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xii) pubblicare nella sezione dedicata all'Emittente all'interno del sito internet della Capogruppo, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio di esercizio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;

- (xiii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare nella sezione dedicata all'Emittente all'interno del sito internet della Capogruppo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;
- (xiv) aggiornare semestralmente e comunicare ai Portatori i dati relativi alla situazione contabile semestrale della società Emittente elaborata ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. *informativa price sensitive*);
- (xvi) qualora si verifichi un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B, comunicare ai Portatori la Comunicazione di *Step-Up*;
- (xvii) redigere, approvare e pubblicare nella sezione dedicata all'Emittente all'interno del sito internet della Capogruppo, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno in cui l'Emittente abbia effettuato la Comunicazione di *Step-Up*, la Relazione Semestrale;
- (xviii) comunicare ai Portatori, entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione della Relazione Semestrale di cui al precedente paragrafo (xvii), la Comunicazione sulla Relazione Semestrale;
- (xix) comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo a comunicare ai Portatori ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze;
- (xxi) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxiii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxiv) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xxv) comunicare prontamente ai Portatori l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxvi) comunicare ai Portatori, rispettivamente (i) entro il quarantacinquesimo giorno dalla fine del trimestre solare che termina il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e (ii) entro il sessantesimo giorno dalla fine del trimestre solare che termina il 30 giugno di ogni anno e (iii) entro il novantesimo giorno dalla fine del trimestre solare che termina il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti documenti relativi all'Emittente: (a) la PFN; (b) il valore della produzione dell'Emittente;
- (xxvii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell'Emittente, chiuso al 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti Parametri Finanziari:
  - (a) PFN/PN dell'Emittente, minore o uguale a 1,00;
  - (b) PFN/EBITDA dell'Emittente, minore o uguale a 2,00;
  - (c) PFN dell'Emittente, minore o uguale a 11.000 migliaia (ad eccezione della PFN relativa all'anno 2014 che dovrà essere minore o uguale a 12.500 migliaia);

- (xxviii) ai fini dell'obbligo di cui al precedente paragrafo (xxvii), pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Calcolo, la Comunicazione sui Parametri Finanziari;
- (xxix) fornire, al fine della verifica del rispetto del parametro finanziario PFN/EBITDA relativo all'anno 2014 di cui al paragrafo (xxvii), lett. (c), e solo nel caso in cui tale parametro non risulti rispettato sulla base delle sole risultanze del bilancio civilistico dell'Emittente, in aggiunta alla Comunicazione sui Parametri Finanziari, un prospetto di bilancio redatto come se l'operazione di conferimento del ramo aziendale Sanità da parte della Capogruppo fosse avvenuta il 1° Gennaio 2014 invece che il 27 maggio 2014 ("**Proforma 2014**"); il Proforma 2014 sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente medesima e controfirmato dalla società di revisione incaricata;
- (xxx) costituire, entro e non oltre la Data di Emissione e mantenere in essere per tutta la durata del Prestito, il Pegno su Saldo in favore dei Portatori;
- (xxxi) adempiere gli obblighi previsti all'interno dell'Atto di Pegno e perfezionare e rendere opponibile verso terzi il Pegno su Saldo alle scadenze e con le modalità stabilite all'interno dell'Atto di Pegno;
- (xxxii) far sottoscrivere, entro e non oltre la Data di Emissione e far mantenere in essere per tutta la durata del Prestito, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, la lettera di *patronage* forte a beneficio dei Portatori da parte della Capogruppo;
- (xxxiii) certificare, in caso di operazioni di cessioni di crediti in funzione di garanzia, se tali cessioni comportano o non comportano il superamento, alla data di esecuzione delle stesse cessioni, dei Parametri Finanziari come indicati al presente Articolo 1.11 (xxvii).

#### **1.12. Violazione dei Parametri Finanziari**

Qualora ad una Data di Calcolo, l'Emittente riscontri il verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso A ovvero di un Evento di Variazione del Tasso B ne darà pronta comunicazione ai Portatori mediante la Comunicazione di *Step-Up*, ai sensi dell'Articolo 1.11 paragrafo (xvi).

Qualora:

- a) (i) il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori (sulla base, in ogni caso, di una delibera degli stessi adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio dell'Emittente, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B e (ii) l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up*, ovvero
- b) il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori (sulla base in ogni caso di una delibera degli stessi adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengano che la variazione del Tasso di Interesse Iniziale ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione A ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione B indicata nella Comunicazione di *Step-Up* effettuata dall'Emittente non sia corretta,

il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di *Step-Up*, salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori (a seconda del caso).

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse Iniziale ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione A ovvero del Tasso di Interesse Post Violazione B (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori, la variazione del tasso di interesse prevista in conseguenza di un Evento di Variazione del Tasso A o di un Evento di Variazione del Tasso B si riterrà applicabile a partire dal Periodo di

Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i Portatori (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### **1.13. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **1.14. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **1.15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 7 ottobre 2014. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

#### **1.16. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori secondo le modalità previste all'articolo 1.21 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto dei Portatori.

#### **1.17. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **1.18. Regime fiscale**

Sono a carico dei Portatori le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Portatori e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

#### **1.19. Assemblea dei Portatori**

Per la tutela degli interessi comuni dei Portatori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relative all'assemblea degli obbligazionisti.

#### **1.20. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente ed i Portatori sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

#### **1.21. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione nella sezione dedicata all'Emittente all'interno del sito internet della Capogruppo al seguente indirizzo: [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it), nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

\*\*\*

*Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.*

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione ai Titoli.

“**Assemblea dei Portatori**” indica l’assemblea dei Portatori.

“**Atto di Pegno**” indica l’atto di pegno che l’Emittente stipulerà con i Sottoscrittori ai sensi del quale viene costituito il pegno sul saldo di Conto.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Capogruppo**” indica Exprivia S.p.A. con sede in Via Adriano Olivetti 11 – 70056, Molfetta (BA), capitale sociale pari ad Euro 26.979.658,16 i.v., codice fiscale 00721090298, partita I.V.A. 09320730154 e R.E.A. n. BA - 481202.

“**Comunicazione di Step-Up**” indica la comunicazione mediante la quale l’Emittente comunica prontamente ai Portatori il verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso A ovvero un Evento di Variazione del Tasso B entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento.

“**Comunicazione sui Parametri Finanziari**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Comunicazione sulla Relazione Semestrale**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il ripristino ovvero il mancato ripristino da parte dell’Emittente, alla Seconda Data di Calcolo, del/dei Parametro/i Finanziario/i violato/i alla precedente Data di Calcolo Rilevante A ovvero Data di Calcolo Rilevante B, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Conto**” indica il conto corrente aperto dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, il cui saldo verrà oppegnorato, ai sensi dell’ Atto di Pegno, in favore dei Portatori.

“**Core Business**” indica la fornitura di prodotti e servizi nel settore dell’informativa e nel campo dell’elaborazione dati, del *customer care* e *Business Process Outsourcing*, di programmi, studi e progetti nel campo ICT, nonché l’installazione, l’avviamento, l’assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi.

“**Data di Calcolo**” indica la data che cade entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrenti dalla pubblicazione del bilancio di esercizio dell’Emittente.

“**Data di Calcolo Rilevante A**” indica la Data di Calcolo in cui si verifichi un Evento di Variazione del Tasso A.

“**Data di Calcolo Rilevante B**” indica la Data di Calcolo in cui si verifichi un Evento di Variazione del Tasso B.

“**Data di Emissione**” indica il 17 ottobre 2014.

“**Data di Godimento**” indica il 17 ottobre 2014.

“**Data di Pagamento**” indica il 17 ottobre ed il 17 aprile di ciascun anno.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data specificata dai Portatori nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’ Articolo 1.8, restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno trenta (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell’Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica in relazione ai Titoli la data in cui tali titoli saranno rimborsati, che cadrà il 17 ottobre 2018.

“**EBITDA**” indica, in relazione all’Emittente, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico di esercizio dell’Emittente, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Emittente**” indica Exprivia Healthcare IT S.r.l., una società a responsabilità limitata ai sensi della legge italiana, con sede legale in Piazza Giannantonio Mancini 17 a Trento, capitale sociale pari ad Euro 1.982.190,00 i.v., codice fiscale 08336080588, partita I.V.A. 04051440727 e R.E.A. n. 215753, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A.



“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento di Variazione del Tasso A**” indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- ad una Data di Calcolo, due Parametri Finanziari presentino valori diversi (peggiorativi) rispetto ai valori indicati nell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (xxvii);
- un medesimo Parametro Finanziario presenti valori diversi (peggiorativi) rispetto ai valori indicati nell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (xxvii) a due Date di Calcolo consecutive.

“**Evento di Variazione del Tasso B**” indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- ad una Data di Calcolo, la presenza, in relazione a tutti i Parametri Finanziari, di valori diversi (peggiorativi) rispetto ai valori indicati nell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (xxvii);
- un medesimo Parametro Finanziario presenti valori diversi (peggiorativi) rispetto ai valori indicati nell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (xxvii) a due Date di Calcolo consecutive ed alla seconda di tali Date di Calcolo un ulteriore Parametro Finanziario presenti valori diversi (peggiorativi) rispetto ai valori indicati nell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (xxvii).

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento al verificarsi del quale i Portatori avranno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell’Articolo 1.8.

“**Giorno Lavorativo**” qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente, la Capogruppo e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, alla Capogruppo ed alle altre società facenti parte del Gruppo, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’ Emittente, la Capogruppo e/o un’altra società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, dalla Capogruppo e/o da altra società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;

- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo);
- (g) fatta eccezione per il caso in cui la controparte sia rappresentata da una pubblica amministrazione, qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi o di finanziare l'acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l'accordo sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) giorni dalla data della fornitura; e
- (h) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“**Investitori Professionali**”: indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari (*i.e.* il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).

“**Legge Factoring**” indica la legge 21 febbraio 1991 n. 52.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Titoli**” indica n. 100 (cento) titoli di debito emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

“**Parametri Finanziari**” indica i parametri finanziari indicati al paragrafo (xxvii) dell'Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*).

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica, in relazione all'Emittente, la somma di capitale sociale, riserve, utili (perdite) portati a nuovo e utile (perdita) dell'esercizio, corrispondenti alle rispettive voci dell'articolo 2424 c.c. e risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente.

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento dei Titoli indicato nell'Articolo 1.7 (*Rimborso*) del presente Regolamento del Prestito.

“**Portatori**” indica, complessivamente, i soggetti portatori dei Titoli e “**Portatore**” indica ciascuno di essi.

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica, in relazione all'Emittente, la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile):

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” indica il prestito costituito dai Titoli per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «EHIT S.R.L. 5,20% 2014-2018» emesso dall'Emittente.

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall'Assemblea dei Portatori.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento dei Titoli.

“**Relazione Semestrale**” indica la relazione redatta dall’Emittente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e controfirmata da una società di revisione esterna, attestante la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente al 30 giugno di ciascun anno in cui l’Emittente abbia effettuato la Comunicazione di *Step-Up*.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta di rimborso anticipato del Prestito inviata tramite PEC dai Portatori all’Emittente ai sensi dell’articolo 1.8 contenente (i) l’indicazione specifica e motivata dell’evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Seconda Data di Calcolo**” indica la data che cade entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi decorrenti dalla pubblicazione della Relazione Semestrale.

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Socio**” indica Exprivia S.p.A., in qualità di socio unico, con sede in Via Adriano Olivetti 11 – 70056, Molfetta (BA), capitale sociale pari ad Euro 26.979.658,16 i.v., codice fiscale 00721090298, partita I.V.A. 09320730154 e R.E.A. n. BA - 481202.

“**Sottoscrittori**” indica gli Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale che sottoscriveranno i Titoli alla Data di Emissione.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” indica il 5,20%.

“**Tasso di Interesse Post Violazione A**” indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

“**Tasso di Interesse Post Violazione B**” indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dell’1,5% (uno virgola cinque per cento).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuno dei 100 (cento) Titoli pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) le cessioni di crediti realizzate in funzione di garanzia a condizione che tali cessioni (i) non pregiudichino gli interessi dei Portatori in relazione all’Atto di Pegno e (ii) non comportino un superamento, alla data dell’esecuzione delle stesse cessioni, dei Parametri Finanziari relativi all’anno nel quale viene eseguita la cessione, quali indicati nell’Articolo 1.11 (xxvii).
- (f) le garanzie fideiussorie costituite ai sensi dell’ articolo 113 Dlgs. 163/2006;
- (g) i Vincoli previamente approvati per iscritto dai Portatori.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente, come di seguito elencati:

- cessione pro solvendo del credito di Euro 5.668.486,88 avvenuta il 4 dicembre 2009 con atto pubblico (rep 37401, racc 13822, notaio Federico Lojodice in Bari) derivante dal contratto stipulato con la Regione Puglia il 4 luglio

2008 repertorio 009455 relativo al servizio di Infrastruttura Tecnologica della commessa Edotto, a favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. a garanzia del finanziamento a medio termine erogato da quest'ultima banca alla Società nel 2009.

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente nonché le cessioni di crediti in garanzia, con esclusione delle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di sconto e/o ai sensi della Legge Factoring, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

**ALLEGATO B**  
**Delibera Emittente**  
**[•]**

\* \* \*

Qualora i termini e le condizioni della presente proposta riflettano adeguatamente quanto già convenuto e incontrino la Vostra approvazione, Vi preghiamo di trascrivere la presente proposta su Vostra carta intestata ed inviarcene copia firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione al seguente indirizzo PEC: [expriviahealthcare@pec.it](mailto:expriviahealthcare@pec.it) . Vi pregheremmo, infine, di inviarci l'originale via corriere espresso al seguente indirizzo: Piazza Giannantonio Mancini, 17 - 38123 Trento, all'attenzione del Dott. Altomare Dante.

Con i nostri migliori saluti,

**Exprivia Healthcare IT S.r.l.**

---

Nome: Dott. Dante Altomare

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione